

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 185

del 28-1-2021

O G G E T T O

Rinnovo della Convenzione tra l'Azienda ULSS 8 Berica e la Croce Rossa Italiana, Comitato di Vicenza, per l'erogazione del servizio di ritiro, trasporto e consegna di farmaci e dispositivi a domicilio. Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021.

Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 227

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

L'art. 8 lett. b) della Legge n. 405 del 16/11/2001 “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 347 del 18/09/2001, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria*”, prevede che nell'ambito dell'assistenza farmaceutica una quota di medicinali venga distribuita ai pazienti attraverso le farmacie ospedaliere o i servizi distrettuali delle Aziende U.L.SS. secondo la modalità cosiddetta “diretta”.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/01/2017 – Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, ha previsto nell'ambito dell'assistenza integrativa e dell'assistenza protesica che una parte di dispositivi medici/ausili venga distribuita agli aventi diritto attraverso le farmacie ospedaliere, i servizi farmaceutici territoriali o i distretti territoriali delle Aziende U.L.SS., con modalità organizzative definite a livello aziendale.

Con Delibera n. 27 del 31/01/2020, il Consiglio dei Ministri, sulla base della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per coronavirus dell'Organizzazione Mondiale della sanità del 30/01/2020, ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Con successivi D.P.C.M. dell'11 e del 22 marzo 2020, il Consiglio dei Ministri ha adottato misure per il contenimento del contagio da COVID-19 e, in particolare, limitazioni di movimento e restrizioni allo spostamento delle persone sull'intero territorio nazionale.

Con D.G.R.V. n. 425 del 7/04/2020, la Regione Veneto ha approvato uno schema di Convenzione con l'Associazione Croce Rossa Italiana per garantire la consegna a domicilio, tra l'altro, dei farmaci e dei dispositivi medici a favore della popolazione affetta da patologie correlate al Covid-19 o da patologie pregresse, tali da esporla maggiormente al rischio di contagio.

L'Azienda U.L.SS., con deliberazione n. 713 del 04/06/2020, al fine di assicurare la continuità delle terapie favorendo, al contempo, la riduzione della circolazione delle persone per contrastare il diffondersi del contagio, a far data dal 06/04/2020 ha avviato una collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza, avente ad oggetto il servizio di ritiro, trasporto e consegna, a titolo gratuito, di farmaci e dispositivi al domicilio di pazienti richiedenti, fatto salvo il solo rimborso dei chilometri percorsi per la movimentazione dei mezzi.

Con richiesta Prot. n. 111013 del 27/11/2020, la scrivente Direzione ha richiesto alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza la disponibilità al rinnovo della collaborazione in scadenza al 31/12/2020 anche per l'anno 2021, in considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e previo parere favorevole della Direzione Sanitarie e della Direzione Medica Ospedaliera.

Con successiva nota prot. 124015 del 18/12/2020, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza ha espresso parere favorevole al rinnovo della collaborazione per tutto il periodo di emergenza sanitaria e, comunque, fino al 31/12/2021.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di approvare il rinnovo della Convenzione per l'erogazione del servizio di ritiro, trasporto e consegna dei farmaci a domicilio, alle condizioni e nei

termini di cui al testo allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e la Croce rossa Italiana – Comitato di Vicenza, con sede a Vicenza, Contra’ Torretti n. 9, per il periodo decorrente dal **01/01/2021 al 31/12/2021** così come precisato nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL COMMISSARIO

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo della Convenzione per l’erogazione del servizio di ritiro, trasporto e consegna dei farmaci e dei dispositivi medici a domicilio, tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e la Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza, con sede a Vicenza, Contra’ Torretti n. 9 per il periodo decorrente dal **01/01/2021 fino al 31/12/2021**, così come specificato nel disciplinare che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il costo derivante dalla stipula della convenzione in argomento, da porre a carico del Bilancio sanitario anno 2021 - conto 55.04.000216 – Trasporti sanitari - è stimato in complessivi ed omnicomprensivi € 7.000,00;
3. di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto conseguenziale;
4. di pubblicare la presente all’Albo dell’Ente e nel sito internet aziendale alla pagina “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL COMMISSARIO
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 29-1-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 29-1-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

RINNOVO CONVENZIONE

PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E

CONSEGNA DI FARMACI E DISPOSITIVI A DOMICILIO

L'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", con sede in Viale F. Rodolfi n. 37 CAP 36100

Vicenza (VI), codice fiscale e partita IVA 02441500242, legalmente rappresentata dal

Dott. Giovanni Pavesi, nella qualità di Commissario *pro tempore*, di seguito

denominata "Azienda U.L.SS.",

e

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza, con sede in Contra' Torretti n. 9

CAP 36100 Vicenza (VI), codice fiscale e partita IVA 03863420240, legalmente

rappresentata dal Dott. Pierandrea Turchetti, nella qualità di Presidente, di seguito

denominata "CRI",

PREMESSO CHE:

- L'art. 8 lett. b) della Legge n. 405 del 16/11/2001 "Conversione in legge, con

modificazioni, del Decreto Legge n. 347 del 18/09/2001, recante interventi

urgenti in materia di spesa sanitaria", prevede che nell'ambito dell'assistenza

farmaceutica una quota di medicinali venga distribuita ai pazienti attraverso

le farmacie ospedaliere o i servizi distrettuali delle Aziende U.L.SS. secondo

la modalità cosiddetta "diretta";

- Con Delibera n. 27 del 31/01/2020, il Consiglio dei Ministri, sulla base della

dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per coronavirus

dell'Organizzazione Mondiale della sanità del 30/01/2020, ha dichiarato lo

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- Con successivi D.P.C.M. il Consiglio dei Ministri ha adottato misure per il contenimento del contagio da COVID-19 e, in particolare, limitazioni di movimento e restrizioni allo spostamento delle persone sull'intero territorio nazionale;

- Con D.G.R.V. n. 425 del 7/04/2020, la Regione Veneto ha approvato uno schema di Convenzione con l'Associazione Croce Rossa Italiana per garantire la consegna a domicilio, tra l'altro, dei farmaci a favore della popolazione affetta da patologie correlate al Covid-19 o pregresse tali da esporla maggiormente al rischio di contagio;

- Con deliberazione n. 713 del 04/06/2020, l'Azienda U.L.SS. 8 "Berica" di Vicenza, al fine di assicurare la continuità delle terapie favorendo, al contempo, la riduzione della circolazione delle persone per contrastare il diffondersi del contagio, a far data dal 06/04/2020 e fino al 31/12/2020, ha avviato una collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza, avente ad oggetto il servizio di trasporto e consegna, a titolo gratuito, di farmaci al domicilio di pazienti individuati dalla Farmacia stessa, fatto salvo il solo rimborso dei chilometri percorsi per la movimentazione dei mezzi;

CONSIDERATO

- Che è comune intenzione delle parti rinnovare la collaborazione in atto fino al 31/12/2021 e, comunque, fino al perdurare del periodo di emergenza sanitaria

- **Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:**

-Art. 1 - Oggetto

La CRI - Comitato di Vicenza - si impegna a fornire all'Azienda U.L.SS., su richiesta della U.O.C. Farmacia Ospedaliera di quest'ultima, il servizio di ritiro, trasporto e consegna di farmaci e dispositivi al domicilio di pazienti residenti nel territorio dell'U.L.SS. 8 Berica, affetti da patologie correlate al Covid-19 o da patologie pregresse, tali da esporli maggiormente al rischio di contagio o comunque impossibilitati al ritiro "diretto".

-Art. 2 – Modalità operative

Il ritiro, il trasporto e la consegna avverranno secondo le modalità operative già in uso.

I soggetti beneficiari vengono individuati dall'U.O.C. Farmacia Ospedaliera tra tutti coloro che ne fanno richiesta e che usufruiscono dell'erogazione delle terapie necessarie con la modalità della distribuzione "diretta".

L'U.O.C. Farmacia Ospedaliera dell'Azienda U.L.SS. comunica il giorno prima alla Centrale Operativa della CRI la lista dei pazienti ai quali dovrà essere garantita la dispensazione dei farmaci nel giorno seguente, contenente il nominativo del paziente, l'indirizzo di residenza/domicilio, il tipo di farmaco e le prescrizioni per il trasporto (ad es. necessità del frigo).

I farmaci vengono ritirati nei giorni e negli orari stabiliti dalla U.O.C. Farmacia Ospedaliera e previ accordi con la stessa.

-Art. 3 – Aspetti economici.

Il servizio di ritiro, consegna e trasporto è svolto dalla CRI a titolo gratuito fatto salvo il rimborso dei soli chilometri percorsi per la movimentazione dei mezzi.

Le Parti concordano nel definire la tariffa di rimborso pari ad € 0,30 per numero di chilometri percorsi.

La tariffa, che le Parti hanno stabilito in misura fissa per semplificazione, è stata determinata tenendo conto delle tariffe ACI vigenti nonché della tariffa aziendale (1/5 del costo di un litro di carburante) utilizzata per il rimborso delle spese di viaggio del personale dipendente in caso di trasferte.

L'U.L.SS., a fronte del servizio reso, si impegna a rimborsare i chilometri effettivamente e complessivamente percorsi: tratta dalla sede della Centrale Operativa di partenza, all'U.O.C. Farmacia Ospedaliera per il ritiro dei farmaci fino al domicilio del paziente per la consegna e ritorno, secondo il chilometraggio deducibile dalle mappe satellitari, considerando il percorso più breve.

L'eventuale pedaggio autostradale è parimenti rimborsato previa esibizione delle ricevute di pagamento.

- Art. 4 – Rendicontazione del servizio e trasmissione riepiloghi.

Ai fini del rimborso, la CRI provvederà con cadenza mensile a emettere fattura intestata all' Azienda U.L.SS. 8 "Berica" e ad allegare alla stessa un riepilogo avente ad oggetto il servizio erogato nel mese di riferimento.

Il riepilogo dovrà necessariamente contenere il resoconto dei trasporti e delle consegne effettuati nel mese di riferimento a favore dei pazienti, con indicazione dei nominativi degli stessi, degli indirizzi di residenza/domicilio e dei chilometri percorsi.

-Art. 5 – Modalità di pagamento.

L'Azienda U.L.SS. si impegna ad evadere il rimborso dovuto alla CRI, sulla scorta di analitiche rendicontazioni dell'attività svolta e dei chilometri effettivamente percorsi, entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione della fattura, con le modalità indicate nelle fatture stesse (bonifico bancario: Iban IT18E030 3211 8000 1000 0002 159 – presso Credito Emiliano SpA).

-Art. 6 – Durata.

	La presente Convenzione decorre dal 01/01/2021, con scadenza fissata al 31/12/2021	
	e, comunque, fino al perdurare dell'emergenza sanitaria derivante dall'epidemia da virus Covid-19.	
	Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione con un preavviso minimo di 30	
	gg. dandone comunicazione scritta alla controparte mediante raccomandata A.R. o	
	Posta Elettronica Certificata.	
	-Art. 7 – Integrazioni successive.	
	Le parti convengono che, secondo necessità, questa convenzione base potrà essere	
	integrata da successivi allegati di modifica delle modalità operative di ritiro, trasporto	
	e consegna che faranno parte integrante della medesima rinviando la parte generale al	
	presente accordo.	
	-Articolo 8 –Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile	
	trattamento dati.	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
	dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del	
	Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo	
	al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta	
	applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25 maggio	
	2018, il titolare del trattamento dei dati relativi agli esami richiesti è l’U.L.SS.	
	L’U.L.SS. nomina la CRI –Comitato di Vicenza Responsabile del trattamento dei dati	
	personali, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del	
	presente contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività	
	oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell’U.L.SS. e nel	
	rispetto della precitata normativa in materia.	
	La CRI, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel	

	continuativo rispetto dei principi posti dall'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 in merito	
	all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento	
	medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia	
	di trattamento effettuata; conservare i dati per un periodo non superiore a quello	
	necessario per gli scopi del trattamento.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento dei dati personali, l'U.L.SS., gli obblighi	
	di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole	
	fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli	
	articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati	
	l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. 196/2003.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti	
	in materia di protezione dei dati personali.	
	- Art. 9 – Responsabilità.	
	Spetta al personale CRI l'onere di ritiro/prelievo dei farmaci presso l'U.O.C. Farmacia	
	Ospedaliera dell'U.L.SS, di trasporto e di consegna presso la residenza/domicilio dei	
	pazienti beneficiari.	
	E' fatto obbligo alla CRI di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni impartite	
	dall'U.O.C. Farmacia Ospedaliera sul trasporto dei farmaci forniti (necessità del	
	frigo). Dal momento del ritiro, infatti, ricadono sulla CRI le eventuali responsabilità	
	connesse al trasporto e alla corretta conservazione dei farmaci durante lo stesso.	
	La CRI avrà cura di consegnare i farmaci direttamente nelle mani dei pazienti o di	
	terzi previamente autorizzati al ritiro e di annotare i nominativi sulla tabella di	
	consegna.	
	L'U.L.SS. è esente da ogni forma di responsabilità per eventuali danni a persone o	
	cose cagionati dagli operatori della CRI durante lo svolgimento del servizio di ritiro,	

	trasporto e consegna farmaci a domicilio.	
	L'U.L.SS. resterà in ogni caso estranea a qualsiasi vertenza che dovesse insorgere o	
	derivare dallo svolgimento della predetta attività.	
	Art. 10 – Registrazione ed imposta di bollo.	
	La presente convenzione è:	
	- sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2° comma	
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente;	
	- esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 642/1972;	
	- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	Art. 11 – Risoluzione amichevole e foro competente.	
	Le parti tenteranno di risolvere, in forma amichevole, qualsiasi controversia dovesse	
	insorgere in ragione e a proposito della presente convenzione entro un termine	
	massimo di 30 giorni.	
	In caso di esito negativo della risoluzione amichevole di cui al punto precedente, per	
	qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione,	
	all'esecuzione o alla risoluzione della presente convenzione, il Foro competente è	
	quello di Vicenza.	
	Vicenza, lì	
	Letto, firmato e sottoscritto.	
	CRI	Il Commissario dell'Azienda U.L.SS. n.
	Comitato di Vicenza	8 Berica
	(dott. Pierandrea Turchetti)	(dott. Giovanni Pavesi)
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le Parti specificamente	
	sottoscrivono le clausole di cui agli articoli 9 e 11.	

CRI

Il Commissario dell'Azienda U.L.SS. n.

Comitato di Vicenza

8 Berica

(dott. Pierandrea Turchetti)

(dott. Giovanni Pavese)